Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

<u>REGIONE TOSCANA</u>	
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	
SETTORE "Genio Civile Valdarno Centrale"	
Sede di Prato	
Prat.n. 3969 - Prat. SIDIT n.1610/2022	
DISCIPLINARE	
recante le condizioni per la concessione di porzioni di suolo demaniale	
appartenenti ad un'area del demanio fluviale del Fiume Bisenzio nel Comune di	
Prato (PO), individuata nel foglio 38 nel tratto antistante la particella n. 428 del	
foglio 37, come dagli elaborati conservati agli atti dell'ufficio, per una superficie	
di circa m² 66,88 ad uso commerciale per manufatto con tettoia e circa 60,12 m²	
per area esterna per sedie e tavolini, ad uso bar con somministrazione di bevande	
e alimenti	
Il sottoscritto	
(se persona fisica) Sig./ra	
nato/a a il	
cod. Fisc, residente a,	
Via/Piazza,	
(se persona giuridica)	
Sig./ra nato/a a il,	
C.F, non in proprio ma in qualità di	
quale titolare/legale rappresentante/procuratore speciale/Presidente del Consiglio	
di Amministrazione/Amministratore Delegato (oppure) giusta procura	
speciale Rep. N del ai rogiti del	
Notaio (iscritto al Collegio notarile	
Pagina 1 di 10	

Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

Distretto di) della Ditta/Società	
,con sede legale in, C.F,	
(se ente pubblico)	
Il Sig./ra nato/a a	
il, C.F, non in	
proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente	
,con sede legale in,	
C.F, (di seguito indicato come "Concessionario")	
preso atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad approvazione con	
decreto di concessione sottoscritto dal dirigente della Amministrazione	
Concedente (di seguito indicata come "Concedente"), si impegna all'osservanza	
delle seguenti condizioni e prescrizioni:	
ART. 1 - Oggetto della concessione	
1.1 Oggetto della concessione è l'occupazione a titolo esclusivo e temporaneo di	
porzioni di suolo demaniale appartenenti ad un'area del demanio fluviale nel	
tratto del Fiume Bisenzio nel Comune di Prato (PO) identificato nel reticolo	
idrografico di cui alla L.R. 79/2012 e s.m.i. col codice MV 63529, individuata	
nel foglio 38 nel tratto antistante la particella n. 428 del foglio 37, come dagli	
elaborati conservati agli atti dell'ufficio, per una superficie di circa m² 66,88 ad	
uso commerciale per manufatto con tettoia e circa 60,12 m² per area esterna per	
sedie e tavolini.	
ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario	
2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, è tenuto a munirsi di tutti i titoli	
abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti	
dalle leggi vigenti.	
Pagina 2 di 10	

autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa

Pagina 3 di 10

avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le	
predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in ripristino, a	
propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza	
alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento di eventuali	
danni;	
2.8 ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli	
oneri tributari;	
2.9 assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle	
aree demaniali interessate nonchè delle opere e degli impianti ivi presenti,	
2.10 rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i	
danni che fossero arrecati alla proprietà privata , a cose o persone per effetto di	
quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi	
responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che	
potessero derivare dall'uso dell'area;	
2.11 dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o	
guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle	
prescrizioni che saranno dalla competente autorità idraulica;	
2.12 è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie	
spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche,	
compresa la messa in ripristino dello stato dei luoghi, che a giudizio	
insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantiere il	
buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni	
altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;	
2.13 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di	
concessione; qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal	
Pagina 4 di 10	

concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36 comma 6 bis del R/60/2016 e	
s.m.i., rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della	
amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato	
con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini	
del concessionario.	
ART. 3 - Ulteriori obblighi ed oneri	
3.1 il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e	
spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta;	
Il Concessionario si obbliga pertanto, per l'intero arco temporale della	
concessione, ad effettuare il costante monitoraggio di tali condizioni,	
provvedendo a consultare le previsioni meteorologiche attraverso i siti web	
http://www.cfr.toscana.it/ e http://www.lamma.rete.toscana.it/, nonché a	
confrontarsi con le strutture competenti in materia di Protezione Civile del	
comune di Prato;	
3.2 Il Concessionario è il solo ed unico responsabile della sicurezza di quanti, a	
vario titolo, accedono all'area oggetto della concessione e pertanto ne	
garantisce un costante ed adeguato presidio, provvedendo a sospendere	
tempestivamente le attività, ad evacuare l'area e ad interdirne gli accessi	
qualora al Concessionario pervengano indicazioni in tal senso da parte dei	
soggetti facenti parte del sistema di Protezione Civile;	
3.3 il Concessionario, in dipendenza di quanto sopra, non ha diritto ad avanzare	
alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di	
scadenza della concessione, sia nei confronti l'amministrazione concedente, sia	
verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di	
allertamento o di tutela del superiore interesse pubblico;	
Pagina 5 di 10	

Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

Art – Clausola di solidarietà

Art. – Clausola di solidarieta	
[presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti]	
I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono, ex	
articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti oneri,	
prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;	
Gli stessi indicano il Sigquale referente unico per i rapporti col	
settore competente ai sensi dell'art.10 del Regolamento.	
ART. 4 - Durata della concessione	
4.1 La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal decreto di	
concessione, e non sarà rinnovabile.	
ART. 5 – Canone e imposta regionale	
5.1 Il canone annuo di concessione a seguito di espletamento della	
manifestazione d'interesse, è stabilito in € e sarà aggiornato	
annualmente in misura pari al 100% della variazione in aumento dell'indice	
ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato	
nell'anno precedente.	
5.2 Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato	
secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non posa o non voglia fare	
uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia;	
5.3 In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è consapevole che	
rimarrà obbligato al rispetto di quanto contenuto nel presente atto fino	
all'emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della concessione;	
5.4 L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso	
alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine	
dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non	
Pagina 6 di 10	

Pagina 10 di 10

il Concessionario